



Provincia di Torino
Assessorato alla Solidarietà
Sociale, Politiche Giovanili,
Sanità e Pari Opportunità



Università degli Studi di Torino
Facoltà di Scienze della Formazione
Servizio di Orientamento e
Placement



Fatti riconoscere!

**Guida al riconoscimento dei titoli di studio
e delle competenze professionali
dei cittadini stranieri**



Comitato
"Oltre il razzismo"

COREP

Consorzio per la
Ricerca e
l'Educazione
Permanente

A.S.G.I.

Associazione per
gli Studi Giuridici
sull'Immigrazione

G.U.S.I.

Gruppo
Universitario di
Studi
sull'Immigrazione

INDICE

PRESENTAZIONE

ISTRUZIONI PER L'USO

SEZIONE I - QUADRO NORMATIVO SUL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO

SEZIONE II - RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO NON UNIVERSITARI

1. Introduzione
2. Il riconoscimento dell'eguaglianza di valore e di efficacia (equipollenza) del titolo di studio conseguito non Italia
3. Per potersi iscrivere agli istituti scolastici non universitari
 - 3.1. Scuole medie inferiori
 - 3.2. Scuole medie superiori (licei, istituti tecnici, istituti professionali)
 - 3.3. Corsi di formazione professionale
4. Per potersi iscrivere all'Università (con eventuale riconoscimento degli esami già sostenuti)
 - 4.1. Cittadini non comunitari residenti all'estero
 - 4.2. Cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia, cittadini comunitari residenti in Italia o all'estero, rifugiati politici
5. Per poter svolgere lavori che non richiedono titoli di studio universitari

SEZIONE III - RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO UNIVERSITARI

1. Introduzione
2. Il riconoscimento dell'eguaglianza di valore e di efficacia (equipollenza) del titolo di studio universitario conseguito non in Italia
 - 2.1. Il riconoscimento dell'eguaglianza di valore e di efficacia (equipollenza) del dottorato di ricerca conseguito non in Italia
3. Per potersi iscrivere alla laurea magistrale (di secondo livello o biennale o specialistica)
4. Per poter proseguire gli studi universitari (master, dottorato di ricerca, scuole di specializzazione)
5. Per poter svolgere lavori che richiedono titoli di studio universitari

SEZIONE IV - ABILITAZIONE PROFESSIONALE: ISCRIZIONE A ORDINI, COLLEGI E CONSIGLI PROFESSIONALI

APPENDICI

- A. Diritto allo studio universitario: diritti per chi e per che cosa?
- B. Traduzione asseverata del titolo di studio straniero
- C. Iscrizione al Centro per l'Impiego

PRESENTAZIONE

Nato con l'intenzione di combattere l'esclusione e la discriminazione in ambito lavorativo e scolastico, il progetto "**Riconoscimento dei titoli di studio e delle competenze professionali degli stranieri**", si propone di valorizzare le competenze e le capacità acquisite dai cittadini stranieri non comunitari nei loro paesi di origine, favorendo il riconoscimento formale dei titoli di studio.

Con questa guida, realizzata dal Comitato "Oltre il razzismo" in collaborazione con l'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione (A.S.G.I.) e il Gruppo Universitario di Studi sull'Immigrazione (G.U.S.I.), e aggiornata in collaborazione con il COREP (Consorzio per la Ricerca e l'Educazione Permanente) speriamo di diffondere la conoscenza delle pratiche amministrative necessarie e di favorire l'esigibilità dei diritti dei cittadini stranieri non comunitari che, volendo ottenere un accesso più equo al mondo del lavoro, vogliono ottenere il riconoscimento dei propri titoli di studio e competenze.

A chi serve questa guida

Questa guida è indirizzata ai cittadini stranieri in possesso di un titolo di studio straniero di istruzione superiore (diploma di istruzione secondaria di 2° grado) o universitario, interessati al riconoscimento dei propri titoli di studio.

Cosa troverete in questa guida

Questa guida riporta in modo sintetico informazioni su:

- ▶ procedure e normative riguardanti: il riconoscimento dei titoli di studio stranieri di istruzione superiore o universitario; l'accesso all'istruzione scolastica, professionale e universitaria; i requisiti per l'esercizio delle professioni.
- ▶ gli uffici competenti (recapiti telefonici e indirizzi)

Questa guida dà solo indicazioni di massima riguardo alle normative: troverete, quindi, i riferimenti normativi ma non il testo delle leggi, decreti, ecc. La presente versione aggiornata è disponibile esclusivamente in versione on-line ed è scaricabile dai siti www.piemonteimmigrazione.it (→ pubblicazioni) e www.sciform.unito.it (→ Job Placement → Centro di documentazione).

Questa guida è aggiornata a giugno 2007. È possibile che nel tempo i dati subiscano delle variazioni. Vi invitiamo pertanto a segnalarci eventuali errori o cambiamenti nelle informazioni riportate.

ISTRUZIONI PER L'USO

Per poter utilizzare al meglio questa guida chiediti **perché** vuoi ottenere il riconoscimento del tuo titolo di studio. Desideri **continuare a studiare** (iscrivendoti all'Università o ad un corso di formazione professionale), oppure vuoi far riconoscere il tuo titolo **per trovare un lavoro**? È importante saperlo perché le procedure di riconoscimento sono diverse in queste due situazioni e portano a tipi di riconoscimento differenti, che non hanno uguale valore: ad esempio, il riconoscimento effettuato per proseguire gli studi non è utile per svolgere un lavoro.

Se vuoi lavorare dovrai anche valutare, rispetto al tuo titolo di studio ed alle tue esigenze, quale dei possibili percorsi sia meno incerto e dispendioso: per alcuni titoli di studio e in base a certe condizioni (ad esempio, il possesso dell'abilitazione professionale nel Paese di provenienza) i percorsi di riconoscimento possibili sono diversi. Ciascuno di questi percorsi comporta tempi di attesa e di impegno (finanziario, di studio, ecc.) differenti. Ti consigliamo quindi di valutarli tutti e di informarti personalmente negli uffici competenti sui tempi e sugli impegni richiesti nel tuo caso personale, per poter così decidere il percorso più adeguato alle tue esigenze.

Se il tuo interesse è inserirti nel mondo del lavoro tieni presente che il riconoscimento del tuo titolo di studio può essere necessario oppure no: ciò dipende dalle richieste dell'azienda in cui lavorerai. In alcuni casi (ad esempio in alcune aziende informatiche) un cittadino non comunitario con un diploma tecnico-professionale o con una laurea straniera può trovare impiego semplicemente presentando il proprio curriculum vitae e dimostrando le proprie competenze; può a volte essere anche richiesta la "traduzione asseverata" del titolo (vedi appendice C). In altri casi invece, per svolgere determinati lavori, la legge italiana richiede un titolo regolarmente riconosciuto (ad esempio, senza il titolo riconosciuto e l'iscrizione all'Albo, i medici e gli infermieri non possono lavorare, gli architetti e gli ingegneri non possono firmare progetti). Noi ti consigliamo comunque di intraprendere il percorso del riconoscimento del tuo titolo, perché potrai avere maggiori tutele e diritti.

SEZIONE I - QUADRO NORMATIVO SUL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO

Il quadro normativo italiano si inserisce nel contesto normativo dell'Unione europea; questo, a sua volta, va a collocarsi nell'ambito del diritto internazionale.

A livello internazionale occorre tenere presente:

- a) la Convenzione sul riconoscimento degli studi, diplomi e gradi dell'Istruzione Superiore negli Stati Arabi e negli Stati europei rivieraschi del Mediterraneo, firmata a Nizza il 17 dicembre 1976 e ratificata in Italia con legge 21 novembre 1980, n. 965;
- b) la Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea (valida per i paesi del Consiglio d'Europa e della Regione europea dell'Unesco), firmata a Lisbona l'11 aprile 1997 e ratificata in Italia con legge 11 luglio 2002, n. 148 (i testi della Convenzione e della legge di ratifica sono consultabili all'indirizzo web http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0098Normat/2547Ratifi.htm)¹.

A livello dell'Unione europea rilevano le seguenti direttive:

- a) direttiva 89/48/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, avente per oggetto il riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore relativi a formazioni professionali di una durata minima di tre anni;
- b) direttiva 92/51/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992, che integra la precedente.

Quanto alla normativa italiana, vengono in evidenza, sia il Decreto legislativo 286/98 e il suo Regolamento di attuazione (D.P.R. 394/99) sia da un lato, la legislazione adottata per ratificare le convenzioni internazionali e attuare le direttive comunitarie e, dall'altro, gli accordi bilaterali stipulati tra l'Italia e singoli paesi esteri per il reciproco riconoscimento dei titoli di studio.

Più precisamente occorre ricordare:

- a) legge 21 novembre 1980, n. 965, di ratifica della Convenzione di Nizza del 17 dicembre 1976;
 - b) legge 11 luglio 2002, n. 148, di ratifica della Convenzione di Lisbona dell'11 aprile 1997
 - c) il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE;
 - d) il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della Direttiva 92/51/CEE;
- gli specifici accordi stipulati tra l'Italia e i seguenti paesi: Argentina, Cina, Francia, Germania, Malta, Messico, Regno Unito, Slovenia, San Marino, Spagna, Svizzera (informazioni più approfondite relative ai singoli accordi sono consultabili all'indirizzo web: http://www.esteri.it/ita/4_28_67_81_94_116.asp);
- e) legge 25 gennaio 2006, n. 29 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2005), limitatamente agli articoli 12 e 13.

¹ Nei rapporti con gli Stati esteri che non hanno ratificato la Convenzione di Lisbona restano in vigore:

- la Convenzione Europea relativa all'equivalenza dei diplomi che danno accesso all'istruzione universitaria, firmata a Parigi il 11.12.1953 e ratificata in Italia con legge 19 luglio 1956, n. 901;
- il Protocollo aggiuntivo alla predetta Convenzione, firmato a Strasburgo il 3.6.1964 e ratificato in Italia con legge 3 giugno 1966, n. 444.

SEZIONE II - RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO NON UNIVERSITARI

1. Introduzione

In generale, il riconoscimento dei titoli di studio non universitari può essere richiesto:

- a) per potersi iscrivere a un istituto di istruzione non universitario (scuola media inferiore o scuola media superiore) o a corsi di formazione professionale;
- b) per potersi iscrivere all'Università;
- c) per poter svolgere un lavoro che non richiede un titolo di studio universitario.

2. Il riconoscimento dell'eguaglianza di valore e di efficacia (equipollenza) del titolo di studio conseguito non in Italia

Per quanto riguarda il **riconoscimento dell'eguaglianza di valore e di efficacia (equipollenza)** del titolo di studio conseguito non in Italia i cittadini stranieri interessati possono presentare una domanda tramite l'Ufficio studenti del Consolato.

I documenti che è necessario presentare in Consolato per richiedere la dichiarazione di valore e di efficacia del titolo di studio sono:

- a) **diploma o certificato** in originale o debitamente reso ufficiale;
- b) **traduzione** del documento in italiano, fedele e conforme al testo originale.

3. Per potersi iscrivere agli istituti scolastici non universitari

Il presente paragrafo illustra le modalità attraverso le quali è possibile iscriversi alle scuole medie inferiori e alle scuole medie superiori.

I minori stranieri presenti sul territorio nazionale possono richiedere l'iscrizione alle scuole italiane di ogni ordine e grado in qualunque periodo dell'anno scolastico.

Inoltre è consentita l'iscrizione con riserva dei minori stranieri privi di documentazione anagrafica o in possesso di documentazione irregolare o incompleta, senza pregiudizio del conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio. In tali casi, ove non vi siano stati accertamenti negativi sull'identità dichiarata dell'alunno, il titolo viene rilasciato con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione.

3.1. Scuole secondarie di I grado (già scuole medie inferiori)

Per iscriversi alla prima classe è necessario aver terminato la scuola primaria (ex scuola elementare) in Italia oppure possedere un titolo equivalente conseguito nel Paese d'origine.

I documenti necessari all'iscrizione sono:

- a) il certificato delle vaccinazioni obbligatorie;
- b) il certificato di nascita;
- c) la documentazione delle valutazioni scolastiche ottenute nel paese di origine.

L'iscrizione avviene d'ufficio alla classe corrispondente all'età anagrafica del minore. L'iscrizione può essere disposta per classe diversa, sulla base di determinazioni adottate dal collegio dei docenti tenendo conto del diverso ordinamento degli studi, della preparazione del minore, del corso di studi svolto, del titolo di studi posseduto.

3.2. Scuole secondarie di II grado (già scuole medie superiori: licei, istituti tecnici, istituti professionali)

Gli stranieri in possesso di titoli di studio conseguiti in scuole straniere all'estero possono chiedere l'iscrizione in una scuola media superiore italiana presentando domanda di iscrizione direttamente alla scuola prescelta.

Sono necessari i seguenti requisiti:

- a) età non inferiore a quella di chi ha seguito il normale corso di studi previsto in Italia;
- b) titolo di studio conseguito in scuole estere, legalmente riconosciuto presso l'Ufficio studenti del Consolato;
- c) adeguata preparazione sull'intero programma prescritto per la classe cui si richiede

l'iscrizione (è possibile che sia richiesto il superamento di apposite prove).
Ogni decisione, in ordine all'accettazione della domanda e all'eventuale esperimento di prove, è rimessa alla decisione del Consiglio di classe.

3.3. Corsi di formazione professionale

Non c'è una normativa chiara che indichi i requisiti necessari per l'iscrizione ai corsi di formazione professionale. In genere gli enti di formazione professionale richiedono la **dichiarazione di valore** del titolo rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica italiana presente nel Paese in cui esso è stato conseguito e la **traduzione asseverata** del titolo di studio straniero (vedi Appendice B). Per alcuni corsi gli Enti di formazione consentono di produrre in alternativa al titolo di studio conseguito in un Paese non comunitario il diploma di licenza media, che può essere conseguito in Italia successivamente all'inizio del corso di formazione professionale, ma entro il termine di quest'ultimo.

Per informazioni sui corsi di formazione professionali in Piemonte: www.sinfod.net

4. Per potersi iscrivere all'Università (con eventuale riconoscimento degli esami già sostenuti)

Il presente paragrafo illustra le procedure per l'immatricolazione all'Università di:

- a) cittadini non comunitari residenti all'estero;
- b) cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia;
- c) cittadini comunitari residenti in Italia o all'estero (sono equiparati i cittadini di Svizzera, Norvegia, Islanda e Liechtenstein);
- d) rifugiati politici.

Maggiori informazioni, unitamente ai moduli per la presentazione delle domande, sono reperibili all'indirizzo web:

http://www.miur.it/0002Univer/0023Studen/0059Studen/0619docume/4794Dispos_cf2.htm

4.1. Cittadini non comunitari residenti all'estero

La domanda di iscrizione va presentata alla Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza nel periodo compreso tra maggio e giugno di ogni anno (per l'anno accademico 2007/2008 tra il 2 maggio e il 4 giugno).

Possono presentare la domanda:

- i cittadini non comunitari non residenti in Italia che sono in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero di cui al documento consultabile all'indirizzo web: http://www.miur.it/UserFiles/studentistranieri_2007_2008/allegato1_2007_2008.pdf.

La domanda deve essere limitata a un solo corso di laurea scelto tra i corsi per i quali le singole Università riservano uno specifico "contingente" di posti (consultabile all'indirizzo web <http://offertaformativa.miur.it/studenti/elenco2007/>);

- i cittadini non comunitari non residenti in Italia che sono in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito presso le scuole italiane all'estero (l'elenco è consultabile all'indirizzo web: http://www.miur.it/0002Univer/0023Studen/0059Studen/0371Dispos/0418Docume/1595Allega_cf2.htm). La domanda deve essere limitata a un solo corso di laurea, ma per costoro non vale il limite del "contingente" di posti previsto dalle singole Università.

Alla domanda, da compilarsi in duplice copia, deve essere allegata la seguente documentazione (i documenti redatti in lingua straniera vanno corredati di traduzione ufficiale in lingua italiana):

- a) titolo finale degli studi secondari in originale, oppure certificato sostitutivo (tale titolo può essere presentato entro il 31 luglio da coloro che stanno frequentando l'ultimo anno di scolarità e devono ancora sostenere gli esami finali);
- b) certificato attestante il superamento dell'eventuale prova di idoneità accademica che fosse prevista per l'accesso all'Università del Paese di provenienza;
- c) certificato attestante gli studi accademici parziali già compiuti, qualora il titolo degli studi secondari sia stato conseguito al termine di un periodo inferiore a 12 anni di scolarità o si

richieda abbreviazione di corso per aver già sostenuto determinati esami nel Paese di provenienza (in quest'ultimo caso il certificato dovrà specificare il **piano di studi** universitario - indicante le **materie** seguite, il numero di ore frequentate per ciascuna materia e gli **esami** sostenuti con rispettiva **votazione** - ed essere corredato da documentazione ufficiale circa i programmi degli esami stessi), ovvero titolo postsecondario conseguito in un Istituto Superiore non universitario;
d) due fotografie.

Le Rappresentanze italiane provvedono a trasmettere le domande di iscrizione alle Università italiane e, dal 10 agosto (per l'anno accademico 2007/2008), sono pubblicizzati presso le sedi delle Rappresentanze gli elenchi delle domande accolte e di quelle non accolte.

Salvo eccezioni, l'iscrizione è subordinata al superamento di una prova di lingua italiana (per l'anno accademico 2007/2008 si terrà il 3 settembre) nonché, ove previste, delle eventuali ulteriori prove di accesso o attitudinali.

Ulteriori informazioni all'indirizzo web: <http://www.miur.it/UserFiles/2519.pdf>

4.2. Cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia, cittadini comunitari residenti in Italia o all'estero, rifugiati politici

La domanda di iscrizione, limitata a un solo corso di laurea, va presentata direttamente all'Università prescelta, secondo le modalità stabilite da ciascun Ateneo.

a) Possono presentare la domanda, senza limite di contingente, i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia, i cittadini comunitari ovunque residenti e i rifugiati politici:
- che sono in possesso di un **titolo di studio conseguito all'estero** di cui al documento consultabile all'indirizzo web:

http://www.miur.it/0002Univer/0023Studen/0059Studen/0371Dispos/0418Docume/1594Allega_cf2.htm;

- che sono in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito presso le scuole italiane all'estero (l'elenco è consultabile all'indirizzo web:

http://www.miur.it/0002Univer/0023Studen/0059Studen/0371Dispos/0418Docume/1595Allega_cf2.htm)

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

a) titolo finale degli studi secondari rilasciato dalle autorità estere, corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana;

b) certificato attestante il superamento dell'eventuale prova di idoneità accademica che fosse prevista per l'accesso all'Università del Paese di provenienza.

Qualora siano stati già sostenuti degli esami universitari nel Paese di provenienza, si può presentare domanda di abbreviazione di corso allegando:

a) **titolo finale degli studi secondari** (in originale i cittadini non comunitari; in fotocopia autenticata i cittadini comunitari);

b) **dichiarazione di riconoscimento dell'eguaglianza di valore** e di efficacia del titolo finale degli studi secondari rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica italiana presente nel Paese in cui è stato conseguito il titolo;

c) **piano di studi** universitario (indicante le **materie** seguite, il numero di ore frequentate per ciascuna materia e gli **esami** sostenuti con rispettiva **votazione**);

d) **programmi** degli esami sostenuti (vigenti negli anni di frequenza).

b) Ai cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia, ai cittadini comunitari ovunque residenti e ai rifugiati politici che **hanno conseguito in Italia un diploma** di scuola media superiore si applicano le medesime regole valesvoli per i cittadini italiani.

Dove rivolgersi:

Università degli Studi di Torino – Ufficio Studenti Stranieri

Per informazioni:

Studenti Stranieri

Via S. Ottavio, 17/4 - 10124 Torino

Tel. +39 011.6704498/99 - Fax +39 011.6704494

E-mail: affgen-stranieri@unito.it

Orario di ricevimento:

da lunedì a venerdì 9.00-11.00

martedì, mercoledì e giovedì anche 13.30-15.00

Sito Web:

http://www.unito.it/portale/builder.jsp?pageid=78,38627&dad=portal&schema=PORTAL&p_boxsportelli=1

Politecnico di Torino – Segreteria Studenti e Ufficio Mobilità

Corso Duca degli Abruzzi, 24 – 10129 Torino

Tel: 0115646254 – Sito Web:

http://didattica.polito.it/socrates/incoming_students/it_incoming.html

incoming.students@polito.it

5. Per poter svolgere lavori che non richiedono titoli di studi universitari

Il riconoscimento dei titoli di studio per finalità diverse dall'accesso all'istruzione secondaria, dal proseguimento degli studi universitari e dal conseguimento dei titoli universitari italiani, è operato dalle amministrazioni dello Stato secondo quanto riportato nel paragrafo 4 della Sezione III, relativo alle competenze dei diversi Ministeri.

SEZIONE III - RICONOSCIMENTO DEL TITOLO DI STUDIO UNIVERSITARIO

1. Introduzione

In generale, il riconoscimento dei titoli di studio universitari può essere richiesto:

- a) per potersi iscriversi alla laurea specialistica;
- b) per poter proseguire gli studi universitari (master, dottorato di ricerca);
- c) per poter svolgere lavori che richiedono titoli di studio universitari.

2. Il riconoscimento dell'eguaglianza di valore e di efficacia (equipollenza) del titolo di studio universitario conseguito non in Italia

I cittadini **non comunitari** residenti all'estero devono presentare i documenti e la domanda di riconoscimento alla Rappresentanza diplomatica italiana presente nel Paese di provenienza.

I cittadini **non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia**, i cittadini comunitari e i rifugiati politici possono chiedere il **riconoscimento dell'eguaglianza di valore e di efficacia** (equipollenza) della laurea conseguita all'estero direttamente all'Università o al Politecnico. I documenti da presentare sono:

- a) **titolo finale degli studi secondari** (in originale i cittadini non comunitari; in fotocopia autenticata i cittadini comunitari);
- b) **titolo universitario** conseguito (la copia autenticata del titolo non è accettata in tutte le università);
- c) la **dichiarazione dell'eguaglianza di valore e di efficacia** di entrambi i titoli di studio rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica italiana presente nel Paese in cui è stato conseguito il titolo;
- d) il **piano di studi** universitario (con indicate le **materie** seguite, il numero di ore frequentate per ciascuna materia e gli **esami** sostenuti con rispettiva **votazione**);
- e) i **programmi** degli esami sostenuti (vigenti negli anni di frequenza);

Quando richiesto, è necessaria la **traduzione ufficiale** in lingua italiana e la **legalizzazione consolare** dei documenti elencati in precedenza.

Il riconoscimento della laurea **non è automatico**. La legge 11 luglio 2002, n. 148 prevede un'**integrazione** del proprio percorso di studi universitari: i cittadini stranieri dovranno quindi **iscriversi** all'Università o al Politecnico per **sostenere alcuni esami** ed **elaborare e discutere la tesi** (per alcuni corsi di Laurea potrà anche essere chiesto di svolgere dei laboratori, delle esperienze pratiche e/o dei tirocini).

Il numero di esami che si dovranno sostenere sarà deciso da una specifica Commissione che valuterà i curricula accademici degli stranieri, confrontandoli con il corso di laurea italiano maggiormente simile.

Per il riconoscimento non si devono superare prove di lingua italiana. Per alcune lauree può però essere richiesto lo svolgimento di un test d'ingresso.

L'Università cui è stata rivolta la richiesta di riconoscimento deve pronunciarsi entro 90 giorni.

Dove rivolgersi:

Università degli Studi di Torino – Ufficio Studenti Stranieri

Per informazioni:

Studenti Stranieri

Via S. Ottavio, 17/4 - 10124 Torino

Tel. +39 011.6704498/99 - Fax +39 011.6704494

E-mail: affgen-stranieri@unito.it

Orario di ricevimento:

da lunedì a venerdì 9.00-11.00

martedì, mercoledì e giovedì anche 13.30-15.00

Sito Web:

<http://www.unito.it/portale/builder.jsp? pageid=78,38627& dad=portal& schema=PORTAL&p>

boxsportelli=1

Politecnico di Torino – Segreteria Studenti e Ufficio Mobilità

Corso Duca degli Abruzzi, 24 – 10129 Torino

Tel: 0115646254

Sito Web:

http://didattica.polito.it/socrates/incoming_students/it_incoming.html

incoming.students@polito.it

Per informazioni sulle diverse Università italiane (indirizzi e siti Web) visita:

<http://sito.cineca.it/strutture/struttura.html>

2.1. Il riconoscimento dell'eguaglianza di valore e di efficacia (equipollenza) del dottorato di ricerca conseguito non in Italia

Per ottenere il riconoscimento dell'eguaglianza di valore e di efficacia (equipollenza) del dottorato di ricerca conseguito non in Italia occorre presentare domanda redatta in carta legale da € 14,62 corredata da:

- a) certificato di nascita o autocertificazione;
- b) certificato di cittadinanza o autocertificazione;
- c) copia del diploma di laurea italiano o titolo estero riconosciuto equipollente;
- d) titolo di studio conseguito all'estero tradotto, legalizzato e munito della dichiarazione di valore da parte della Rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero competente per territorio nella quale sia chiaramente indicata la durata legale minima di tre anni del corso di dottorato frequentato;
- e) tesi o lavoro scientifico con il quale si è conseguito il titolo unitamente al curriculum studiorum;
- f) eventuali attestati del tutor o del responsabile del corso e quanto si reputi utile ai fini di una più compiuta valutazione da parte del CUN che, per legge, deve esprimersi sulla equipollenza richiesta;
- g) una marca da bollo da Euro 14,62 da apporre sull'eventuale decreto di equipollenza.

Il corso di dottorato frequentato deve avere durata legale minima di tre anni.

La domanda deve essere indirizzata a: Uff. IX – Direzione Generale per l'Università MiUR
P.zza Kennedy, 20 00144 ROMA

3. Per potersi iscrivere alla laurea magistrale (di secondo livello o biennale o specialistica)

Valgono le medesime regole previste per l'iscrizione alla laurea di primo livello.

4. Per poter proseguire gli studi universitari (master, dottorato di ricerca, scuole di specializzazione)

La domanda di iscrizione si presenta direttamente presso l'Università prescelta, allegando, oltre a tutta la documentazione richiesta per i cittadini italiani:

- a) titolo di studio conseguito all'estero tradotto, legalizzato e munito della dichiarazione di valore da parte della Rappresentanza italiana Rappresentanza italiana del Paese in cui il titolo è stato conseguito;
- b) dichiarazione di valore rilasciata dalla Rappresentanza italiana del Paese in cui il titolo è stato conseguito.

Dove rivolgersi: vedi sopra, paragrafo 2.

5. Per poter svolgere lavori che richiedono titoli di studio universitari

Il possesso del titolo finale di scuola superiore o del titolo di studio universitario è necessario per l'esercizio di talune attività professionali.

I cittadini non comunitari che possiedono tali titoli e che hanno ottenuto **l'abilitazione professionale** nel Paese di provenienza, possono presentare domanda di riconoscimento del titolo **per poter esercitare la professione** corrispondente in Italia.

Chi vuole ottenere il riconoscimento deve presentare una domanda al **Ministero competente** per il proprio titolo professionale, allegando la documentazione richiesta (vedi più avanti).

La procedura e la documentazione da presentare è diversa a seconda che la domanda venga presentata:

a) da un cittadino non comunitario regolarmente soggiornante in Italia, da un cittadino comunitario o da un rifugiato politico (vedi art. 49 del Regolamento di Attuazione della Legge sull'Immigrazione);

b) da un cittadino non comunitario residente all'estero e che intenda utilizzare il riconoscimento del titolo professionale al fine di ottenere il visto di ingresso in Italia per lavoro autonomo (vedi l'art. 39 del Regolamento di Attuazione sull'Immigrazione).

Un ufficio del Ministero competente verificherà che la pratica sia completa e che sia corretta la documentazione presentata.

Successivamente, una "Conferenza dei Servizi" (cioè una riunione in cui sono presenti i rappresentanti di diversi Ministeri) deciderà se concedere o meno il riconoscimento. La decisione finale è adottata, entro circa 4 mesi, dal Ministero competente e può essere una decisione: a) di riconoscimento; b) di non riconoscimento; c) di riconoscimento subordinato al superamento di misure compensative quali esami integrativi o periodi di tirocinio.

Il riconoscimento del titolo è fatto *ad personam* (cioè è valido solo per la persona che lo ha richiesto) con un decreto ministeriale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e comunicato al richiedente. Nella maggioranza dei casi è richiesta, quale ulteriore condizione per il riconoscimento, la conoscenza della lingua italiana.

Una volta ottenuto il riconoscimento del titolo professionale è necessario rivolgersi all'Ordine o Collegio professionale (se esiste) per richiedere l'iscrizione all'Albo e poter così esercitare regolarmente la professione.

Per poter ottenere l'iscrizione agli Ordini e Collegi professionali generalmente occorre, sia per i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia sia per quelli residenti all'estero, il rispetto delle **quote** stabilite annualmente con il **decreto flussi** che regola l'ingresso di lavoratori stranieri in Italia. La stessa condizione è posta da alcuni Ministeri per ottenere il riconoscimento del titolo.

Qui di seguito sono riportate informazioni più dettagliate sulle procedure di riconoscimento dei titoli professionali. I titoli sono suddivisi a seconda del Ministero o ente competente al riconoscimento.

A. Ministero dello Sviluppo Economico

Titoli professionali: Installazione impianti elettrici, elettronici, idraulici, termici, di trasporto del gas, di sollevamento persone, antincendio, ecc., carrozzeria, meccanica e motoristica, elettrauto, gommista, facchinaggio e movimentazione merci, attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione.

Per l'esercizio in Italia delle suddette attività è necessario il provvedimento di riconoscimento di titoli di qualificazione e formazione professionale (vedi 1.3.b),

Per ottenere il riconoscimento di questi titoli è molto importante avere un'esperienza professionale nel settore, acquisita nel proprio Paese di provenienza e attestata da documenti di fonte pubblica, o acquisita in Italia e documentata con una semplice autodichiarazione. Gli esiti positivi, in caso di accoglimento della domanda, possono essere: a) riconoscimento immediato del titolo; b) necessità di superare un esame integrativo e/o un periodo di tirocinio quale misura integrativa. È necessaria una conoscenza di base della lingua italiana, accertata anche grazie alla relazione personale che si instaura con gli uffici ministeriali.

Per le attività di somministrazione di cibi e bevande la richiesta deve essere rivolta

direttamente alla Camera di Commercio del luogo in cui si vuole aprire l'attività, con una domanda di iscrizione al Registro degli Esercenti il Commercio (REC). La Camera di Commercio si rivolge poi al Ministero che effettua il riconoscimento o lo nega: non può invece in tal caso imporre misure compensative, quali esami o periodi di tirocinio.

Per la regione Piemonte il 5 gennaio 2007 è entrata in vigore la **legge regionale n. 38/2006** che disciplina l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande. Per vedere i requisiti richiesti si può consultare il sito della Camera di Commercio di Torino alla pagina http://www.to.camcom.it/Page/t04/view_html?idp=7207

Dove rivolgersi:

Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale Assicurazioni e Servizi – Ufficio B4, Registro delle Imprese

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma

Tel: 06484480 dott. Maceroni - Tel. 0647055306 – Dr.ssa Isabella Raganelli

Fax: 06483691

marco.maceroni@attivitaproductive.gov.it

E' possibile scaricare una guida con le istruzioni al riconoscimento dei titoli di studio dall'indirizzo:

http://www.attivitaproductive.gov.it/pdf_upload/documenti/phpVdJYaq.pdf

B. Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

Titoli professionali:

- Competenza esclusiva per: estetisti e attività relativa a servizi domestici; tutte le qualifiche professionali per il cui accesso o esercizio della professione è necessario il possesso di un titolo conseguito ai sensi della Legge 845/78 o della Legge 56/87.

- Competenza residuale per ogni altro genere di qualifica professionale non esaminata da altri ministeri è attribuita esclusivamente a questo Ministero (d. l.vo n. 319/94 art. 13 comma 1 lett. g).

Ad oggi non esiste un elenco delle professioni (residuali) attribuite a codesto Ministero se non la competenza per la qualifica professionale di “estetista” e “servizi domestici”.

Il riconoscimento di questi titoli professionali può essere subordinato al superamento di misure compensative, tra cui una prova teorica o pratica da tenersi presso gli Uffici della Provincia. Può inoltre essere previsto un periodo di tirocinio, della durata tra i tre e i sei mesi.

Per avere l'elenco della documentazione da produrre e per conoscere la procedura da seguire consulta il sito Web:

<http://www.lavoro.gov.it/lavoro/euopalavoro/sezionecittadini/formarsi/riconoscimentotitoli/>

Dove rivolgersi:

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

Direzione Generale per le Politiche l'orientamento e la Formazione - Div. I

Via Fornovo, 8 - 00195 Roma

Dott.ssa Vera Marincioni tel. 06/36754238 - Marincionivera@lavoro.gov.it

Signora Anna Maria Novembre tel. 06/36754985 fax 06/36754984 - ANovembre@lavoro.gov.it

C. Ministero della Giustizia

Titoli professionali: agente di cambio, dottore agronomo e dottore forestale, agronomo e forestale junior, zoonomo, biotecnologo agrario, agrotecnico, agrotecnico laureato, assistente sociale specialista, assistente sociale, attuario, attuario junior, avvocato, biologo, biologo junior, chimico, chimico junior, dottore commercialista, consulente del lavoro, geologo, geologo junior, geometra, geometra laureato, giornalista, ingegnere civile e ambientale, ingegnere industriale, ingegnere dell'informazione, ingegnere civile e ambientale junior, ingegnere industriale junior, ingegnere dell'informazione junior, psicologo, dottore in tecniche psicologiche, ragioniere e perito commerciale, revisore contabile, tecnologo alimentare, perito agrario, perito agrario laureato, perito industriale, perito industriale laureato.

Per avere l'elenco della documentazione da produrre e per conoscere la procedura da seguire consulta il sito Web: www.giustizia.it

Dove rivolgersi:

Ministero della Giustizia

Settore Internazionale Reparto II - Ufficio III

Direzione Generale della Giustizia Civile - Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Via Arenula, 70 – 00186 Roma

Sito Web: http://www.giustizia.it/professioni/info_gen_estero.htm

Tel: 0668852314, Fax: 0668897350 – Contattare dott.sse Antonella Pinori, Stefania Napoleoni, Franca Mancini

D. Ministero della Salute

Titoli professionali: farmacista, medico chirurgo, Medico Specialista/ Medico di medicina generale, odontoiatra, veterinario, assistente sanitario, dietista, educatore professionale, fisioterapista, igienista dentale, infermiere, infermiere pediatrico, logopedista, Massaggiatore capo bagnino, odontotecnico, Operatore socio sanitario, ortottista-assistente di oftalmologia, ostetrica, ottico, podologo, puericultrice, tecnico audiometrista, tecnico audioprotesista, tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione vascolare, tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, tecnico della riabilitazione psichiatrica, tecnico di neurofisiopatologia, tecnico ortopedico, tecnico sanitario di laboratorio biomedico, tecnico sanitario di radiologia medica, terapeuta della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, terapeuta occupazionale.

Tutti i cittadini non **comunitari**, in possesso di titoli stranieri conseguiti in **un Paese non comunitario**, per ottenere l'autorizzazione all'esercizio professionale in Italia, devono presentare domanda per il riconoscimento del titolo anche se già riconosciuto in un altro Paese dell'Unione Europea. In quest'ultimo caso, il Ministero della salute prende in considerazione le eventuali integrazioni di formazione e di attività professionale acquisite dall'interessato nel Paese comunitario.

Per avere una copia della domanda e della documentazione da produrre consulta il sito Web: <http://www.ministerosalute.it/professioniSanitarie/paginaMenu.jsp?menu=riconoscimento&lingua=italiano>

Solo per le categorie di infermieri, tecnici sanitari di radiologia medica e operatori socio sanitari che intendono lavorare in una delle seguenti Regioni o Province: Calabria, Lazio, Umbria, Veneto, Campania, Liguria, Piemonte, P.A. di Bolzano, Emilia Romagna, Lombardia, Valle d'Aosta, P.A. di Trento è necessario inviare le richieste di riconoscimento dei titoli **direttamente agli uffici regionali competenti**.

I decreti di riconoscimento di titoli conseguiti in Paesi non comunitari perdono efficacia dopo due anni dalla data di rilascio, se l'interessato non si è iscritto al relativo Albo professionale o non ne ha fatto uso a fini lavorativi. (art. 44, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334).

I cittadini **comunitari** che possiedono un titolo professionale conseguito in un Paese comunitario ed intendono svolgere stabilmente la professione sanitaria in Italia, possono presentare domanda per il riconoscimento del titolo ai fini dell'esercizio del diritto di stabilimento. La procedura è **diversificata** a seconda delle professioni: è possibile scaricare la modulistica dal sito:

<http://www.ministerosalute.it/professioniSanitarie/paginaInterna.jsp?id=101&menu=riconoscimento>

Dove rivolgersi:

Assessorato alla Sanità – Settore Organizzazione, Personale e Formazione delle Risorse Umane

Corso Regina Margherita 153/bis – 10121 Torino.

Contattare dr.ssa Cirillo (0114322353)

Orario ricevimento: giovedì dalle ore 9:30 alle 12:00.

A partire dal mese di luglio verranno istituiti dei nuovi sportelli rivolti a tutti gli stranieri sia comunitari sia non comunitari, che intendono far riconoscere il titolo di studio conseguito all'estero, nell'area sanitaria, presso alcune ASL del territorio Piemontese.

Ministero della Salute

Ufficio III – Dipartimento delle professioni sanitarie

Piazzale dell'industria, 20 – 00144 Roma

Sito Web: www.ministerosalute.it (Home page → Aree tematiche → Professioni sanitarie

→ Riconoscimento titoli → Titoli conseguiti in Paesi non UE)

Referenti per l'istruttoria delle pratiche:

- medici chirurghi e medici specialisti con titolo conseguito in paese **non** comunitario: Sabrina Paolozzi (06.5994.2552) e Paola Di Cicco (06.5994.2833)

- odontoiatri con titolo conseguito in paese **non** comunitario: Paola Cossero (06.5994.2748)

- farmacisti e veterinari con titolo conseguito in paese **non** comunitario: Miriam Manzia (06.5994.2064, nei giorni martedì, mercoledì e giovedì)

- medici chirurghi, medici specialisti, farmacisti, odontoiatri e veterinari con titolo conseguito in **paese comunitario**: Massimo Di Stefano (06.5994.2191)

- attestato di conformità: Sabina Filipponi (06.5994.2694)

- per medici in possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale conseguito in **paese comunitario** (artt. 30 e 31 oppure art. 36 della direttiva 93/16/CEE): Rodolfo Della Porta (06.5994.2854)

I referenti forniscono informazioni telefoniche nei giorni: martedì, giovedì e venerdì, dalle ore 11.30 alle ore 12.30.

E. Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

Titolo professionale: pubblico impiegato

La questione relativa alla possibilità per i cittadini non comunitari di essere assunti da una pubblica amministrazione è un tema dibattuto a livello dottrinale e giurisprudenziale e non ancora risolto. Secondo l'orientamento maggioritario l'ammissione ai pubblici concorsi per accedere ai posti di lavoro presso le PP.AA. è riservato ai soli cittadini italiani, consentendo ai cittadini comunitari l'accesso esclusivamente ai posti che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri o non attengono alla tutela dell'interesse nazionale. Un diverso orientamento minoritario afferma, invece, che l'art. 2 del d.lgs 286/98 (T.U. immigrazione), poiché sancisce la parità di trattamento e la piena uguaglianza tra lo straniero regolarmente soggiornante in Italia e il cittadino italiano, ha di fatto implicitamente abrogato la regola secondo cui l'accesso al pubblico impiego era riservato ai soli cittadini italiani e comunitari. Allo stato attuale alcuni ricorsi presentati da cittadini non comunitari per accedere a impieghi pubblici sono stati accolti e alcune pubbliche amministrazioni hanno consentito la partecipazione a concorsi per posti a tempo determinato anche a cittadini non comunitari.

Dove rivolgersi:

Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

Corso Vittorio Emanuele II, 116 – 00186 Roma

Sito web: <http://www.funzionepubblica.it>

Tel: 0668991

F. Ministero dell'Università e della Ricerca

Titolo professionale: architetto, ricercatore presso l'Università e altri enti di ricerca nazionali.

Dove rivolgersi:

Ministero dell'Università e della Ricerca

Servizio Autonomia Universitaria e per gli Studenti (SAUS) – Ufficio X

Piazzale Kennedy, 20 – 00144, Roma – Sito Web: www.miur.it

Tel: 0658497450 – Contattare dott. Attanasi

G. Ufficio Relazioni con Organi Sportivi presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Titolo professionale: maestro di sci

Il riconoscimento può essere condizionato a misure compensative, che dall'anno 2000 possono consistere esclusivamente in un esame, su materie non comprese nel piano di studi del Paese in cui è stato conseguito il titolo. Occorre inoltre una conoscenza, almeno di base, della lingua italiana. In questo caso il decreto di riconoscimento, in considerazione della stagionalità della professione, abilita all'esercizio della professione indipendentemente dal rientro nelle quote annuali stabilite nei decreti sui flussi.

Dove rivolgersi:

Ufficio Relazioni con Organi Sportivi presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Via della Ferratella in Laterano, 51 – 00184 Roma – Sito Web: www.beniculturali.it

Tel: 067732301 – Contattare dott.ssa Nardella

H. Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

Titoli professionali: guida turistica, interprete, accompagnatore turistico, direttore tecnico di agenzia di viaggi

Dove rivolgersi:

Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

Via della Ferratella in Laterano, 51 – 00184 Roma

Tel: 067732306 - Contattare dott.ssa Corrado

Fax: 06 77208254

giovanna.corrado@attivita'produttive.gov.it (informazione valida fino a settembre 2007)

I. Ministero dei Lavori Pubblici

Titolo professionale: esperto di pianificazione del territorio

Dove rivolgersi:

Ministero dei Lavori Pubblici

Gabinetto: Piazzale di Porta Pia, 1 – 00198 Roma – Tel: 0644267255

L. Consob

Titolo professionale: promotore finanziario.

Per iscriversi all'Albo dei Promotori Finanziari è necessario superare un esame apposito organizzato dalla Consob e possedere un titolo di istruzione superiore italiano o straniero riconosciuto dalla Consob. L'iscrizione all'esame si fa presso le diverse Commissioni Regionali per l'Albo dei promotori finanziari; la domanda di riconoscimento del titolo straniero e i documenti da allegare vanno indirizzati alla Consob.

Dove rivolgersi:

Consob - Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza e Albo dei Promotori Finanziari

Via della Posta, 8/10 – 20133 Milano – Sito Web: www.consob.it

Tel: 02724209 – Contattare dott.ssa Sacchi

SEZIONE IV - ABILITAZIONE PROFESSIONALE: ISCRIZIONE A ORDINI, COLLEGI E CONSIGLI PROFESSIONALI

Per poter esercitare alcune professioni non basta conseguire il titolo di studio: è necessario iscriversi all'Ordine, Collegio o Consiglio professionale relativo.

Le professioni interessate sono le seguenti:

Ordini professionali: Dottori Agronomi e Dottori Forestali, Architetti, Assistenti Sociali, Biologi, Chimici, Dottori Commercialisti, Consulenti del Lavoro, Farmacisti, Geologi, Giornalisti, Ingegneri, Medici Chirurghi e Odontoiatri, Medici Veterinari, Psicologi.

Collegi professionali: Agrotecnici, Costruttori Edili, Geometri, Infermieri Professionali e Assistenti Sanitari-Vigilatrici d'Infanzia, Ostetriche, Periti Agrari, Periti Grafici, Periti Industriali, Tecnici di Radiologia Medica, Ragionieri e Periti Commerciali.

Consigli professionali: Avvocati, Notai.

Per alcune di queste professioni, inoltre, è possibile fare l'iscrizione al proprio Ordine, Collegio o Consiglio, solo dopo aver svolto un periodo di **tirocinio** o di **praticantato** e/o dopo aver superato l'**Esame di Stato**. Il tirocinio e il praticantato hanno lo scopo di fare apprendere la professione lavorando all'interno di aziende, studi professionali o istituzioni. La loro durata varia a seconda della professione (in genere dai 6 mesi ai 3 anni); la retribuzione è inferiore - o in alcuni casi nulla - rispetto a chi già esercita la professione.

I requisiti necessari per l'iscrizione agli Ordini, Collegi e Consigli professionali sono:

- possedere un titolo di studio straniero riconosciuto oppure un titolo italiano;
- aver svolto, quando richiesto, il periodo di tirocinio o di praticantato;
- aver superato, quando richiesto, l'Esame di Stato;
- possedere un permesso di soggiorno regolare e la residenza.

La cittadinanza italiana non è più un requisito necessario; un'eccezione è rappresentata dalle professioni che prevedono di esercitare funzioni pubbliche: per queste la cittadinanza italiana è indispensabile.

L'art. 37, comma 3, del Testo Unico sull'Immigrazione e l'art. 49, comma 1, del suo Regolamento di Attuazione stabiliscono che le iscrizioni dei cittadini non comunitari agli Ordini, Collegi e Consigli possono avvenire solo entro le **quote** di lavoratori stranieri ammessi sul territorio, stabilite annualmente con il decreto flussi. Esistono quindi delle graduatorie, in cui si privilegiano, in genere, gli stranieri con permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di famiglia. Nessuna limitazione dovrebbe invece essere prevista per coloro che hanno conseguito, anche in forma abbreviata, il titolo in Italia.

Puoi trovare gli indirizzi degli Ordini, Collegi e Consigli, sulla guida telefonica (Pagine Bianche).

APPENDICI

Appendice A. Diritto allo studio universitario: diritti per chi e per che cosa?

Gli studenti stranieri possono accedere, nel caso in cui possiedano i requisiti richiesti, a diversi servizi destinati ad agevolare il loro percorso di studio: borse di studio, servizi abitativi, attività lavorative a tempo parziale, assistenza sanitaria, contributi per mobilità internazionale, servizi di ristorazione, sale studio, prestito libri, interventi a sostegno del handicap.

Dove rivolgersi:

Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario in Piemonte (EDISU)

Via Madama Cristina, 83 – Torino

Tel: 0116531111

Sito Web: www.edisu.piemonte.it/

Appendice B. Traduzione asseverata del titolo di studio straniero

Per ottenere la **traduzione asseverata** del titolo di studio straniero puoi rivolgerti:

- ad un traduttore **ufficiale**, iscritto all'Albo dei Traduttori,
- oppure,
- ad una persona (straniera o italiana) **esperta nella lingua straniera**.

Per ottenere l'**asseverazione** della **traduzione**, il **traduttore** dovrà presentarsi all'**Ufficio Atti Notori e Asseverazioni del Tribunale di Torino** in possesso di: il titolo di studio straniero, la traduzione in italiano del titolo di studio straniero in carta semplice, le marche da bollo necessarie all'asseverazione, un documento d'identità. Per ottenere ulteriori informazioni (sull'elenco dei traduttori ufficiali, sulle marche da bollo necessarie, ecc.) puoi rivolgerti all'Ufficio Atti Notori e Asseverazioni del Tribunale (vedi indirizzo e telefono sotto).

Dove rivolgersi:

Ufficio Atti Notori e Asseverazioni del Tribunale di Torino

Corso Vittorio Emanuele, 130 (Ingresso 1, secondo piano, stanza n. 23304) – Torino

Tel: 0114328012 - Orario di apertura al Pubblico: dal Lunedì al Sabato dalle ore 8,30 alle 13,00

Appendice C. Iscrizione al Centro per l'Impiego

Il cittadino non comunitario che vuole iscriversi al Centro per l'Impiego, dal 31.1.2007 può dichiarare a voce o tramite presentazione del curriculum vitae il proprio titolo di studio straniero e tale titolo verrà indicato come titolo generico (laurea, diploma) nella scheda professionale. In presenza della traduzione asseverata del titolo di studio da parte dell'Ufficio Asseverazione Titoli del Tribunale, invece, viene registrata l'esatta definizione del titolo (laurea in..., diploma di...). Il titolo di studio straniero indicato nella scheda professionale ha solo una valenza dichiarativa. I datori di lavoro, ai fini dell'assunzione, possono chiedere al cittadino non comunitario contattato tramite il Centro per l'Impiego, di fare riconoscere il proprio titolo di studio straniero attraverso una delle **procedure di riconoscimento** spiegate precedentemente nella guida e, quando necessario, di iscriversi all'Ordine, Collegio o Consiglio professionale di appartenenza (vedi sezione 4).

Dove rivolgersi:

Centro per l'Impiego di Torino

Via Bologna, 153 – Torino

Tel: 0118614800

Sito Web:

http://www.provincia.torino.it/sportello-lavoro/centri_impiego/torino

Finito di stampare: giugno 2004
Ultimo aggiornamento giugno 2007

Hanno collaborato alla prima realizzazione della guida:

Dorys Contreras Betancourt (coordinatrice)
Stefano Azzolin
Manuela Bolognini
Mariella Console
Raffaella Ferrara
Filippo Laurenti
Marco Soria

Hanno collaborato all'aggiornamento della guida:

Manuela Spadaro
Roberta Valetti

Si ringrazia **Giovanni Soria** per il disegno

Soggetto promotore e realizzatore:

Comitato "Oltre il razzismo"

La prima realizzazione è stata finanziata da:

Provincia di Torino – Assessorato alla Solidarietà Sociale, Politiche Giovanili, Sanità e Pari Opportunità

Università degli Studi di Torino – Facoltà di Scienze della Formazione – Servizio di Orientamento e Placement

La seconda realizzazione è stata finanziata da:

Comitato "Oltre il razzismo" e **COREP**

Altri soggetti coinvolti nella prima realizzazione della guida:

Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione (A.S.G.I.)

Gruppo Universitario di Studi sull'Immigrazione (G.U.S.I.)